



# COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

---

---

Ordinanza n. 45

## IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Giovinazzo, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile, sia per l'equilibrio dell'ambiente, che per la qualità della vita dei cittadini, riconoscendo a tutte le specie il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;

- che il Comune riconosce, inoltre, l'importanza degli animali, anche per il benefico influsso che la loro compagnia esercita sulla crescita dei bambini e sulle condizioni psicologiche e la salute delle persone anziane, sole o malate;
- che, in tale ottica, ha adottato, o attraverso i regolamenti di settore o con apposite ordinanze, speciali disposizioni per garantire il benessere degli animali, e per impedirne il maltrattamento;
- ciò premesso;

ATTESO che le associazioni animaliste hanno più volte denunciato, in ambito nazionale, e sulla base di numerosi e documentati episodi, oggetto anche di segnalazioni all'autorità giudiziaria, le sofferenze e crudeltà a cui sono sottoposti gli animali che vengono utilizzati a scopo espositivo e di vendita nelle mostre-mercato e in simili manifestazioni occasionali, per le ragioni che si possono così sintetizzare:

- gli animali quasi sempre importati dall'estero, perché offerti ad un prezzo di mercato più conveniente, vengono costretti a frequenti e debilitanti viaggi di trasferimento, in condizioni di trasporto particolarmente disagiate e con repentini cambiamenti climatici, che nociono alla loro delicata salute;
- gli animali vengono impiegati nelle predette attività, subito dopo lo svezzamento, e prima ancora che abbiano completato il ciclo di vaccinazioni, per cui sono privi di difese immunitarie e, quindi, facilmente esposti al rischio di contrarre malattie, anche letali, che si manifestano, di solito, nel giro di pochi giorni, dalla conclusione della manifestazione, con la conseguenza che l'acquirente, oltre al relativo danno economico, deve affrontare anche il dolore per l'improvvisa perdita dell'animale a cui aveva già iniziato ad affezionarsi;
- spesso, gli animali, acquistati nelle mostre-mercato, solo per soddisfare il momentaneo capriccio del bambino, e, quindi, senza aver adeguatamente ponderato il relativo impegno, vengono abbandonati a breve distanza di tempo, quando, essendo ancora in giovane età, hanno minori possibilità di sopravvivenza, rispetto agli esemplari adulti;

RITENUTO, alla luce anche degli autorevoli pareri espressi da alcuni medici veterinari, pubblici e privati, che sono intervenuti sull'argomento, che le mostre-mercato di animali:

- a.) non possiedono alcun valore culturale, ma contribuiscono a diffondere una concezione sbagliata del rapporto uomo-animale;
- b.) non promuovono minimamente il rispetto verso gli animali, che anzi vengono trattati come oggetti da regalare, e possono quindi determinare un incremento degli abbandoni;
- c.) impiegano spesso soggetti sottratti troppo precocemente alla madre e riuniti in gruppi di diversa provenienza, con conseguente rimescolamento degli agenti infettivi, aggravato dalla situazione di stress dovuta ai trasporti e ai contatti con il pubblico;
- d.) costituiscono un potenziale rischio per la popolazione animale del territorio, per la possibile introduzione di agenti patogeni di importazione;
- e.) possono condizionare negativamente e in modo permanente il futuro rapporto dell'animale con gli esseri umani, in quanto gli stessi vengono sottoposti a fattori stressanti in un periodo della loro vita particolarmente recettivo agli stimoli provenienti dall'ambiente e in particolare all'educazione da parte dell'uomo;
- f.) impiegano spesso animali di provenienza extracomunitaria, per i quali è difficilmente valutabile lo stato sanitario e il rispetto del benessere negli allevamenti di origine e durante il trasporto, nonché l'effettiva

validità delle vaccinazioni dichiarate;

ATTESA, quindi, l'opportunità di estendere il divieto di cui sopra a tutti gli animali, quando il commercio e/o l'esposizione si debbano effettuare nell'ambito di mostre ed esposizioni temporanee, in ordine alle quali si ravvisa infatti, per i motivi anzidetti, l'esigenza di una maggiore tutela degli animali;

VISTE la legge 14.8.1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

### **ORDINA**

Per i motivi esplicitati in premessa, sono vietate, su tutto il territorio comunale, la vendita e l'esposizione di animali, nell'ambito di mostre, mostre-mercato, spettacoli itineranti ed altre manifestazioni occasionali, comunque denominate, sia in luogo pubblico che privato, organizzate a scopo di lucro mediante vendita diretta o tramite lotterie e giochi a premi.

Eventuali richieste di autorizzazione per iniziative di cui al comma precedente non potranno, quindi essere accolte, né potranno essere rilasciate concessioni di suolo pubblico, né concessioni d'uso di locali e spazi al chiuso, di proprietà comunale, per lo svolgimento delle medesime attività.

Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, per le violazioni al divieto di cui al primo comma, per le quali la legge non disponga diversamente, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1000 € con l'osservanza delle procedure di cui alla legge 689/81, e sarà disposta l'immediata cessazione dell'attività di vendita od esposizione.

L'Amministrazione comunale, nei casi di cui sopra, potrà inoltre adottare, in collaborazione con il servizio di medicina veterinaria dell'ASL, le misure che ritenga opportune, per tutelare la salute e il benessere dei cuccioli, indebitamente esposti e/o commercializzati.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e delle altre forze di Polizia, preposti per legge o regolamento alla vigilanza zoofila, sono incaricati di far osservare correttamente la presente ordinanza e di applicare le relative sanzioni.

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune e la notifica a:

- Comando Stazione Carabinieri;
- Sig. Arbore Pasquale, Presidente pro-tempore Comitato Feste Patronale 2013;
- A.S.L. BA;

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Chiunque viola le norme contenute nella presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

### **Avverte altresì**

- che a norma dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza l'interessato potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29/07/1993.

Giovinazzo lì 12.08.2013

**IL SINDACO**  
Tommaso DEPALMA